SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 agosto 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 26 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edera» a r.l., in Rieti . . . . Pag. 3

DECRETO 1° agosto 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie . . Pag. 3

DECRETO 2 agosto 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Suinicola veneta - Società cooperativa a r.l.», in Albettone, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 4

Ministero dell'interno

DECRETO 13 agosto 1996.

Determinazione delle medie nazionali pro-capite dei trasferimenti finanziari attribuiti per gli anni 1995 e 1996 alle amministrazioni provinciali e comunali per classi demografiche. Pag. 4

Ministero della sanità

DECRETO 18 giugno 1996.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina delle province di Vercelli, Biella e Alessandria. Pag. 5

DECRETO 26 giugno 1996.

Attuazione delle direttive della Commissione 95/37/CE e 96/7/CE, relative agli additivi nell'alimentazione degli animali. Pag. 6

Ministero del tesoro

DECRETO 25 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pisa. Pag. 10

DECRETO 25 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cesena . . . . Pag. 10

DECRETO 13 agosto 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,25%, di durata triennale, con godimento 1° luglio 1996, settima e ottava tranche . . . . Pag. 11

DECRETO 13 agosto 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° luglio 1996, quinta e sesta tranche . . . . Pag. 12

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

Approvazione del piano specifico di intervento della Ribs S.p.a. relativo al progetto «Agriterminal S.p.a.» . . . . Pag. 14

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

Approvazione del piano specifico di intervento della Ribs S.p.a. relativo al progetto «Salvi Services S.p.a.» . . . . . . Pag. 15

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Finanziamento di progetti del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità . . . . Pag. 16

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Assegnazione integrativa per il 1996 di una somma prelevata dal Fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993. Pag. 20

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Finanziamento di un progetto della provincia di Bolzano compreso nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS . . . . Pag. 20

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Programma di riqualificazione urbana dell'area «Vele di Scampia» nel comune di Napoli . . . . Pag. 21

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Accordo di programma «Città della Scienza» . . . Pag. 22

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Attuazione dell'intesa di programma del 12 ottobre 1993 per lo sviluppo dell'area sub-regionale tarantina . . . . Pag. 23

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Assegnazione di somme del Fondo sanitario nazionale 1995-1996, parte corrente, ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 548. Pag. 24

DELIBERAZIONE 12 luglio 1996.

Revoca parziale del finanziamento relativo al progetto Fio '86 n. 156: «Centro polifunzionale trattamento e smaltimento fanghi biologici e dei rifiuti industriali nella provincia di Varese». Pag. 26

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

DELIBERAZIONE 17 luglio 1996.

Norme regolatrici del servizio d'intervento nel mercato del burro fresco nazionale, in attuazione del regolamento C.E.E. n. 804/68. Pag. 26

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 20 agosto 1996 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 29

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto . . . . . Pag. 29

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 29

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna: Sostituzione del conservatore del registro delle imprese . . . . Pag. 30

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 139

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1996.

Contenuto, caratteristiche tecniche, modalità e termini per la consegna all'Amministrazione finanziaria, da parte dei sostituti d'imposta, dei supporti magnetici contenenti i dati relativi alle dichiarazioni mod. 770/96, dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi mod. 730 nonché delle buste contenenti il mod. 730-1 dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che si avvalgono dell'assistenza fiscale dei sostituti.

96A5360

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edera» a r.l., in Rieti.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI RIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la documentazione in atti: nota n. 1119 R. S. del 31 maggio 1994 del tribunale di Rieti in cui si precisa che la società edilizia Edera «deve essere sciolta di diritto avendo perduto la personalità giuridica» per non aver presentato i bilanci relativi agli ultimi due anni e trovandosi la medesima nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Edera» a r.l., con sede in Rieti, costituita per rogito notaio Giovanni Filippi in data 24 novembre 1975, repertorio 35862, registro società 1119, tribunale di Rieti, B.U.S.C. n. 453/145693 è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Rieti, 26 luglio 1996

Il direttore: MASI

96A5404

DECRETO 1° agosto 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Torre Bianca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 11 febbraio 1992 - rep. 26248 - reg. soc. 269/92 - tribunale di Salerno - BUSC n. 5425/257151;

2) società cooperativa edilizia «Co.Ce.M. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni, costituita per rogito notar Lucia Maiorino in data 25 ottobre 1989 - rep. 26104 - reg. soc. 222/90 - tribunale di Salerno - BUSC n. 5042;

3) società cooperativa edilizia «Domus - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rutino, costituita per rogito notar Raffaele Pugliese La Corte in data 28 marzo 1974 - rep. 58975 - reg. soc. 162/74 - tribunale di Lagonegro - BUSC n. 1539/134568;

4) società cooperativa edilizia «Vetranto I - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni, costituita per rogito notar Antonio D'Ursi in data 25 marzo 1980 - rep. 39796 - reg. soc. 359/80 - tribunale di Salerno - BUSC n. 2823/175720;

5) società cooperativa edilizia «Camelia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni, costituita per rogito notar Antonio D'Ursi in data 13 marzo 1978 - rep. 38720 - reg. soc. 209/78 - tribunale di Salerno - BUSC n. 2275/158487;

6) società cooperativa edilizia «Casa Campania - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni, costituita per rogito notar Biagio Salvati in data 10 agosto 1979 - rep. 15314 - reg. soc. 538/78 - tribunale di Salerno - BUSC n. 2642/170627;

7) società cooperativa edilizia «Magliano Lorenzo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni, costituita per rogito notar Lucia Maria Maiorino in data 11 febbraio 1983 - rep. 3030 - reg. soc. 329/83 - tribunale di Salerno - BUSC n. 3450/197435;

8) società cooperativa edilizia «Parco della Speranza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni, costituita per rogito notar Antonio D'Ursi in data 22 maggio 1978 - rep. 38829 - reg. soc. 273/78 - tribunale di Salerno - BUSC n. 2298/159729.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Salerno, 1° agosto 1996

Il direttore reggente: BISOGNO

96A5403

DECRETO 2 agosto 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Suinicola veneta - Società cooperativa a r.l.», in Albettone, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 6 giugno 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa «Suinicola veneta - Società cooperativa a r.l.», con sede in Albettone (Vicenza), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Suinicola veneta - Società cooperativa a r.l.», con sede in Albettone (Vicenza), costituita per rogito notaio dott. proc. Ottaviano Giarolo in data 4 gennaio 1984, rep. n. 35115, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Roberto Vantini, nato a Verona il 17 febbraio 1963 ed ivi residente in via Ventotto Gennaio n. 31, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1996

Il Ministro: TREU

96A5400

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 agosto 1996.

Determinazione delle medie nazionali pro-capite dei trasferimenti finanziari attribuiti per gli anni 1995 e 1996 alle amministrazioni provinciali e comunali per classi demografiche.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 119, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, in base al quale sono individuate, dal 1997 con decreto a cadenza triennale, e per gli anni 1995 e 1996 con decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1996, le medie nazionali delle risorse di parte corrente, delle province e dei comuni per classi demografiche;

Ravvisata la necessità di provvedere all'immediata individuazione delle medie per gli anni 1995 e 1996 per consentire agli enti dissestati sottodotati di ricevere l'adeguamento alla media per aver già ottenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato o di richiedere l'adeguamento alla media se l'ipotesi di bilancio deve ancora essere approvata o deve ancora essere presentata ai sensi del richiamato art. 91, comma 4;

Rilevato che ai sensi dell'art. 119, comma 1, già richiamato è lasciata al Ministro dell'interno l'individuazione delle medie annue e che, tenuto conto delle indicazioni già fornite nell'anno 1995 e nel 1996 già decorso, occorre, in analogia agli anni precedenti, prendere in considerazione per il calcolo delle relative medie i trasferimenti ordinari di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 — come modificato dal decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528 — negli importi attribuiti agli enti, nell'anno 1995, in virtù dell'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539 e, nell'anno 1996, a norma dell'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 287;

Visti i decreti ministeriali n. 3833/E3 del 27 giugno 1989, n. 1699/E3 del 17 maggio 1990, n. 5601/E3 del 22 gennaio 1991, n. 2215/E3 del 10 maggio 1991, n. 3673/E3 del 19 giugno 1992, n. 5755/E3 del 22 luglio 1993 e n. 9312/E3 del 15 ottobre 1994 con i quali sono state determinate le medie dei trasferimenti di parte corrente attribuiti, per gli anni 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 e 1994 alle province e ai comuni per ciascuna delle fasce demografiche di appartenenza;

Decreta:

Art. 1.

Le medie nazionali pro-capite dei trasferimenti attribuiti per gli anni 1995 e 1996 alle amministrazioni provinciali per ciascuna classe sono le seguenti:

Classi	Media nazionale pro-capite anno 1995	Media nazionale pro-capite anno 1996
1) Province con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari	79.595	71.724
2) Province con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari	85.082	81.868
3) Province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari	58.092	53.109
4) Province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari	63.516	58.559

Art. 2.

Le medie nazionali pro-capite dei trasferimenti attribuiti per gli anni 1995 e 1996 ai comuni per ciascuna fascia demografica sono le seguenti:

Fascia demografica	Media nazionale pro-capite dell'anno 1995	Media nazionale pro-capite dell'anno 1996
1ª - Comuni con meno di 500 abitanti	348.349	355.479
2ª - Comuni da 500 a 999 abitanti	304.632	311.977
3ª - Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	245.001	249.679
4ª - Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	218.951	224.414
5ª - Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	197.527	200.284
6ª - Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	167.297	169.247
6ª - Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	183.056	186.383
7ª - Comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	206.394	209.957
9ª - Comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	296.970	311.186
10ª - Comuni da 100.000 a 249.999 abitanti	283.248	273.106
11ª - Comuni da 250.000 a 499.999 abitanti	369.848	403.732
12ª - Comuni da 500.000 abitanti ed oltre	356.703	369.620

Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A5373

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 giugno 1996.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina delle province di Vercelli, Biella e Alessandria.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651, riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994;

Visto l'art. 15, comma 2, del predetto decreto;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Piemonte con la quale si chiede il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina per le province di Vercelli, Biella e Alessandria;

Considerato che tutti gli allevamenti bovini presenti nel territorio delle province suindicate sono stati sottoposti a controllo e che il tasso di infezione brucellare è risultato inferiore all'uno per cento, calcolato sulla base di tutti gli allevamenti riscontrati infetti durante l'anno 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio delle province di Vercelli, Biella e Alessandria è dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi bovina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1996

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 256

96A5374

DECRETO 26 giugno 1996.

Attuazione delle direttive della Commissione 95/37/CE e 96/7/CE, relative agli additivi nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1968, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 8, lettera *e)*, della suindicata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, con il quale è stata recepita la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, modificato da ultimo attraverso il decreto 10 febbraio 1996;

Visto in particolare, l'art. 3, comma 2, del suindicato decreto del Presidente della Repubblica;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Viste le direttive 95/37/CE e 96/7/CE, entrambe della Commissione, che modificano la direttiva 70/524/CEE nella parte relativa agli allegati;

Considerato che, alla luce dell'esperienza acquisita in alcuni Stati membri, possono essere autorizzati un nuovo impiego di un additivo appartenente al gruppo degli antibiotici e un nuovo additivo appartenente al gruppo dei coccidiostatici;

Considerato che occorre completare la colonna «denominazione chimica, descrizione» per l'additivo «salinomicina sodica»;

Considerato che occorre modificare le disposizioni riguardanti l'apporto di iodio nell'alimentazione degli animali al fine di prevenire qualsiasi effetto indesiderato su talune specie;

Considerato che occorre completare le disposizioni di etichettatura concernenti il fattore di crescita «Olaquindox» al fine di assicurare una migliore protezione della salute degli operatori;

Considerato che, alla luce dell'esperienza acquisita in alcuni Stati membri, è opportuno ammettere provvisoriamente a livello nazionale nuovi usi di additivi appartenenti al gruppo «coccidiostatici e altre sostanze medicamentose» ed anche nuovi additivi appartenenti al gruppo dei «microrganismi»;

Ritenuto necessario adeguare la vigente normativa nazionale alle disposizioni contenute nelle suindicate direttive comunitarie, nell'ambito dell'adeguamento al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico;

Sentita la commissione tecnica mangimi, istituita dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 15 aprile 1996;

Visto l'art. 6, sub *n)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Gli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1996

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 257

ALLEGATO

Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono modificati come segue

1 Nell allegato 1

1 1 Nella parte A «Antibiotici» alla voce E 716 «Salinomicina-sodica», e nella parte D «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», alla voce E 766 «Salinomicina sodica», il testo che figura nella colonna «Denominazione chimica, descrizione» è sostituito ogni volta dal testo seguente:

«$C_{42}H_{69}O_{11}Na$ (Sale sodico del polietere dell'acido monocarbossilico prodotto da Streptomyces albus)

Tenore in Elaiofilina meno di 42 mg per kg di Salinomicina-sodica

Tenore in 17-epi-20-desossisalinomicina meno di 40 g per kg di Salinomicina-sodica»

1 2 Nella parte A «Antibiotici», il testo della voce n E 717, «Avilamicina», è completato come segue

Numero CE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					mg/kg di alimento completo		
			Polli da ingrasso	—	2,5	10	—

1.3 Nella parte D. «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose» è aggiunta la seguente voce:

Numero CE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					mg/kg di alimento completo		
«E 772	Narasin/Nicarbazina (miscela di a) narasin e b) nicarbazina in proporzione 1/1)	a) $C_{43}H_{72}O_{11}$ (polietere dell'acido monocarbossilico prodotto da Streptomyces aureofaciens), in granuli b) Complesso equimolecolare di 1,3 bis (4-nitrofenil) urea e di 4,6-dimetil-2-pirimidinolo, in granuli	Polli da ingrasso	—	80	100	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione Indicare nel modo d'impiego: — "Pericoloso per gli equidi" — "Questo alimento contiene un additivo del gruppo degli ionofori; la sua somministrazione contemporanea a taluni medicinali (ad esempio la Tiamulina) può essere controindicata"»

1.4 Nella parte I «Oligoelementi», il testo della voce E 2 «Iodio-I» è sostituito dal testo seguente

Numero CE	Elemento	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo	Altre disposizioni
«E 2	Iodio-I	Iodato di calcio, esaidrato	$Ca(IO_3)_2.6H_2O$	Equidi: 4 (in tutto) Pesci: 20 (in tutto) Altre specie o categorie di animali: 10 (in tutto)	—
		Iodato di calcio, anidro	$Ca(IO_3)_2$		—
		Ioduro di sodio	NaI		—
		Ioduro di potassio	KI		—

1.5 Nella parte J «Fattori di crescita», alla voce E 851 «Olaquindox», il testo che figura nella colonna «Altre disposizioni» è sostituito dal testo seguente

«Somministrazione vietata almeno 4 settimane prima della macellazione

Quantità massima di polvere emessa durante le manipolazioni, determinata secondo il metodo Stauber Heubach (¹) 0,1 µg di olaquindox

Nell'etichetta degli additivi, delle premiscele e degli alimenti, indicare le norme di sicurezza e le avvertenze al fine di proteggere la salute degli operatori ed evitare, in particolare, ogni esposizione all'additivo, soprattutto mediante contatto ed inalazione, con la dicitura "Avvertenza: Rischio di fotoallergia nei soggetti predisposti"».

(¹) Riferimento bibliografico: Fresenius Z. Anal Chem (1984) 318:522-524, Springer Verlag 1984

2 Nell'allegato II

2.1 Nella parte D «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», sono aggiunte le seguenti voci

Numero	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categorie di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
«26	Salinomicina-sodica	$C_{42}H_{69}O_{11}Na$ (Sale sodico del polietere dell'acido monocarbossilico prodotto da Streptomyces albus) — Tenore in Elaiofilina: meno di 42 mg per kg di Salinomicina-sodica — Tenore in 17-epi-20-desossi-salinomicina: meno di 40 g per kg di Salinomicina-sodica	Conigli da ingrasso	—	20	25	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione. Indicare nelle istruzioni per l'uso: — "Pericoloso per gli equidi" — "Questo alimento contiene un additivo del gruppo degli ionofori: la sua somministrazione contemporanea a taluni medicinali (ad esempio la tiamulina) può essere controindicata».	30.11.1996
27	Diclazuril	2,6 dicloro-alfa-(4-clorofenil)-4-[4,5-diidro-3,5-diosso-1,2,4-triazina-2(3H)-yl] benzene-acetonitrile	Tacchini	12 settimane	1	1	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione.	30.11.1996»

2.2 Nella parte O «Microrganismi», sono aggiunte le seguenti voci:

Numero	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	CFU/kg di alimento completo		Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					Minimo	Massimo		
3	Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47)	Preparazione di Saccharomyces cerevisiae contenente almeno 5×10^9 CFU/g di additivo	Bovini da ingrasso	—	4×10^9	8×10^9	Indicare nelle istruzioni per l'uso: "La quantità di Saccharomyces cerevisiae nella razione giornaliera non deve superare per 100 kg di peso animale: $2,5 \times 10^{10}$ CFU; aggiungere $0,5 \times 10^{10}$ CFU ogni 100 kg supplementari di peso animale".	30.11.1996
4	Bacillus cereus (ATCC 14893/ CIP 5832)	Preparazione di Bacillus cereus contenente almeno 10^{10} CFU/g di additivo	Conigli da ingrasso	—	$0,5 \times 10^9$	2×10^9	—	30.11.1996
			Conigli riproduttori	—			—	30.11.1996»

96A5448

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pisa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa;

Vista la delibera dell'11 dicembre 1995 con la quale il consiglio di amministrazione dell'Ente ha approvato, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, la modifica all'art. 4, comma 4, dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvato l'art. 4, comma 4, dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa, come modificato dal consiglio di amministrazione nella seduta dell'11 dicembre 1995, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 4.

Patrimonio

(Omissis).

Comma 4.

Le entrate straordinarie ove non destinate alla riserva di cui al comma precedente ovvero a finalità gestionali dell'Ente, sono utilizzate esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento di cui all'art. 3 dello statuto.

I proventi derivanti dalla cessione di azioni della società conferitaria sono investiti, nel rispetto delle disposizioni vigenti, secondo criteri di impiego atti a salvaguardare il valore economico del patrimonio dell'Ente.

96A5389

DECRETO 25 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cesena.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena;

Vista la delibera del 17 dicembre 1995 con la quale l'assemblea dei soci della Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 2, 4, 14 e 20 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2, 4, 14 e 20 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 2.

Scopo e attività

Comma 1.

Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Cesena, la Fondazione persegue — anche mediante l'utilizzazione, in qualsiasi forma tecnica, dei beni di proprietà — fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione ... *(omissis).*

Comma 2.

La Fondazione amministra la partecipazione nella società conferitaria e può compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare ... *(omissis).*

Comma 3.

La Fondazione può acquisire partecipazioni di minoranza al capitale di imprese bancarie e finanziarie diverse dalla Cassa di risparmio di Cesena S.p.a., nonché assumere partecipazioni ... *(omissis).*

(Omissis).

Art. 4.

Mezzi per il raggiungimento dello scopo

Comma 1.

La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con:

i proventi e le rendite ... *(omissis)* ... nella società per azioni conferitaria, di cui non meno del 10% al fondo di riserva di cui alla lettera *b)* dell'art. 3 ed il restante alle diverse riserve stabilite dall'assemblea;

(omissis).

Comma 2.

L'obbligo di accantonamento al fondo di riserva di cui alla lettera *b)* dell'art. 3 sussiste fino a quando la Fondazione mantiene il controllo della società per azioni conferitaria.

Comma 3.

In adempimento dell'art. 15 della vigente legge 1ì agosto 1991, n. 266, la Fondazione ... *(omissis)*.

Art. 14.

Consiglio di amministrazione

(Omissis).

Comma 2.

Il consiglio può delegare proprie attribuzioni al presidente e al segretario generale determinando i limiti della delega. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio secondo le modalità da questo fissate; non sono tuttavia delegabili, oltre alle materie stabilite dalla legge:

l'adozione e le modifiche del regolamento recante la «Disciplina delle modalità di intervento della Fondazione», con la maggioranza di due terzi, arrotondata alla unità superiore, dei componenti in carica;

la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;

(omissis).

Comma 3.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, sottopone ... *(omissis)*.

Art. 20.

Bilanci di esercizio

(Omissis).

Comma 3.

Entro il 31 ottobre di ogni anno, il consiglio di amministrazione predispone il progetto di bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea.

96A5390

DECRETO 13 agosto 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,25%, di durata triennale, con godimento 1° luglio 1996, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 agosto 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 81.289 miliardi;

Visti i propri decreti in data 24 giugno, 11 e 25 luglio 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche di buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/1999, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale 24 giugno 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratte-

ristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 giugno 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 22 agosto 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 giugno 1996, entro le ore 13 del giorno 20 agosto 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 giugno 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 giugno 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 20 agosto 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 22 agosto 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per cinquantuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 22 agosto 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 1999, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A5393

DECRETO 13 agosto 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° luglio 1996, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1991), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 agosto 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 81.289 miliardi;

Visti i propri decreti in data 11 e 25 luglio 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° luglio 1996;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° luglio 1996, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'11 luglio 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 luglio 1996.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale dell'11 luglio 1996, entro le ore 13 del giorno 19 agosto 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto dell'11 luglio 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto dell'11 luglio 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 19 agosto 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei C.C.T. settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 21 agosto 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per cinquanta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 21 agosto 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 2003, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A5394

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

Approvazione del piano specifico di intervento della Ribs S.p.a. relativo al progetto «Agriterminal S.p.a.».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 209, concernente nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero ed in particolare l'art. 1, comma 2, che prevede altresì nell'ambito dell'aggiornamento del piano di ristrutturazione, lo sviluppo delle attività agroindustriali alternative o integrative di quella saccarifera;

Vista la legge 18 febbraio 1991, n. 48, concernente il trasferimento all'Aima della gestione degli aiuti comunitari e nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifiche della norma per la ristrutturazione nel settore bieticolo-saccarifero;

Vista la legge n. 236/1993 concernente «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» ed in particolare l'art. 2, comma 7, che estende i compiti di intervento della Ribs S.p.a. anche ad altri settori della produzione agricola;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la propria delibera del 12 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 3 agosto 1984, con la quale sono state impartite le direttive per l'attuazione degli interventi della Ribs S.p.a. nel settore bieticolo-saccarifero;

Vista la delibera Cipe del 20 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, con la quale sono state approvate le linee generali dell'aggiornamento del piano bieticolo-saccarifero e riconfermate, in aderenza alla normativa sopra richiamata, le direttive per l'attuazione degli interventi della Ribs di cui alla delibera del 12 giugno 1984;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giuirisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la proposta coordinata di intervento agroindustriale nel Mezzogiorno ai sensi delle succitate leggi numeri 700/83, 209/90 e 236/93, trasmessa dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali con nota n. SI192 del 24 ottobre 1995, che prevede obiettivi di valorizzazione, riqualificazione e ristrutturazione delle produzioni agricole di largo consumo, nell'ambito di una strategia di sviluppo del comparto agro-alimentare del Mezzogiorno;

Visto il piano specifico di intervento della Ribs S.p.a. relativo al progetto «Agriterminal S.p.a.», trasmesso con nota del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali SI210 del 7 novembre 1995;

Vista la nota n. 31023/1053 del 27 febbraio 1996 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, concernente la sostituzione delle pagine 5 e 24 del piano proposto;

Viste le note n. 490/96 del 26 febbraio 1996 e n. 496/96 del 1° marzo 1996, con le quali il Ministro del lavoro e della previdenza sociale esprime il proprio accordo per la presentazione della proposta congiunta del piano specifico «Agriterminal»;

Vista la nota n. 1171 del 27 febbraio 1996 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha espresso il proprio concerto sul piano succitato;

Su proposta congiunta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1) È approvato il piano, per la realizzazione di un polo di rilevanza europea, ubicato sul porto di Ravenna per la lavorazione trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti direttamente da produttori di base di cui alle premesse riportato in allegato e che fa parte integrante della presente delibera, subordinatamente alla osservanza delle seguenti indicazioni e modalità.

In particolare è autorizzata la costituzione di una nuova società denominata «Agriterminal», composta dal Consorzio agrario provinciale di Ravenna, da altri consorzi agrari provinciali dell'intero territorio nazionale e dalla Ribs S.p.a. con sede in Ravenna.

Le partecipazioni al capitale sociale della costituenda società, sono fissate nelle seguenti misure: 52% quella del C.A.P. Ravenna; 10% quella degli altri C.A.P. e 38% quella della Ribs S.p.a.

La partecipazione al capitale sociale nella costituenda società sarà effettuata contestualmente da parte del C.A.P. Ravenna mediante versamento in contanti di un importo di lire 25 miliardi, dagli altri consorzi agricoli provinciali mediante versamento in contanti di un importo di lire 5 miliardi, da parte della Ribs S.p.a. mediante versamento in contanti di un importo di lire 18 miliardi. Qualora gli altri consorzi non dovessero intervenire nella composizione del capitale sociale il C.A.P. Ravenna aumenterà la propria quota sociale fino a un massimo di 30 miliardi di lire, procedendo al versamento in denaro della differenza relativa all'aumento di capitale sottoscritto.

La Ribs S.p.a. potrà concedere mutui fino a lire 15 miliardi alla costituenda società.

La finanziaria pubblica dovrà definire inoltre le modalità ed i tempi di erogazione delle predette risorse finanziarie in armonia con l'attuazione del piano di intervento nonché le garanzie reali o personali da ottenere dalla società, dai soci o da terzi a fronte degli stessi finanziamenti.

2) L'attuazione del predetto piano dovrà garantire il mantenimento dell'occupazione sia dei dipendenti (50 unità) dell'impianto portuale «Sinistra Darsena», di proprietà del C.A.P. Ravenna, sia degli attuali dipendenti (40 unità) della Docks Cereali S.p.a. che dovranno essere assorbiti dalla nuova società.

3) La Ribs S.p.a. potrà dare attuazione al piano di intervento approvato dopo l'assenso comunitario o alla scadenza del termine di sessanta giorni dalla data in cui il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ne avrà data notifica alla Commissione delle Comunità europee.

4) Le eventuali variazioni del piano che comportino modifiche sostanziali agli investimenti, agli assetti societari, agli impegni finanziari dei vari partecipanti al progetto, agli obiettivi produttivi e occupazionali devono essere sottoposte al Cipe dal Ministro delle risorse agricole, alimentari forestali.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali dovrà annualmente presentare al Cipe, che ne prenderà atto, lo stato di attuazione del presente piano d'intervento «Agriterminal S.p.a.», nell'ambito della relazione prevista dalla delibera Cipe del 12 giugno 1984.

Roma, 13 marzo 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 2 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 230

96A5345

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

Approvazione del piano specifico di intervento della Ribs S.p.a. relativo al progetto «Salvi Services S.p.a.».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1983, n. 700, recante norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 209, concernente nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero ed in particolare l'art. 1, comma 2, che prevede altresì nell'ambito dell'aggiornamento del piano di ristrutturazione, lo sviluppo delle attività agroindustriali alternative o integrative di quella saccarifera;

Vista la legge 18 febbraio 1991, n. 48, concernente il trasferimento all'Aima della gestione degli aiuti comunitari e nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifiche della norma per la ristrutturazione nel settore bieticolo-saccarifero;

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, concernente «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» ed in particolare l'art. 2, comma 7, che estende i compiti di intervento della Ribs S.p.a. anche ad altri settori della produzione agricola;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la propria delibera del 12 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 3 agosto 1984, con la quale sono state impartite le direttive per l'attuazione degli interventi della Ribs S.p.a. nel settore bieticolo-saccarifero;

Vista la delibera Cipe del 20 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, con la quale sono state approvate le linee generali dell'aggiornamento del piano bieticolo-saccarifero e riconfermate, in aderenza alla normativa sopra richiamata, le direttive per l'attuazione degli interventi della Ribs di cui alla delibera del 12 giugno 1984;

Vista la delibera Cipe del 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1994, concernente la revoca del piano specifico di intervento Ribs «Prest» che ha altresì impegnato il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali a presentare un nuovo programma a salvaguardia degli aspetti occupazionali, nell'area ex bieticola del Ferrarese, in sostituzione del succitato piano d'intervento revocato.

Vista la proposta coordinata di intervento agroindustriale nel Mezzogiorno ai sensi delle succitate leggi numeri 700/83, 209/90 e 236/93, trasmessa dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali con nota n. SI192 del 24 ottobre 1995, che prevede obiettivi di valorizzazione, riqualificazione e ristrutturazione delle produzioni agricole di largo consumo, nell'ambito di una strategia di sviluppo del comparto agro-alimentare del Mezzogiorno;

Visto il piano specifico di intervento della Ribs S.p.a. relativo al progetto «Salvi Service S.p.a.», trasmesso con la succitata nota del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali SI210 del 7 novembre 1995;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la nota n. 1171 del 27 febbraio 1996 con cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha espresso il proprio concerto;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

1) È approvato il piano relativo alla lavorazione, frigoconservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui alle premesse, riportato in allegato e che fa parte integrante della presente delibera.

In particolare è autorizzata la costituzione di una nuova società denominata «Salvi Services S.p.a», composta da aziende del Gruppo Salvi, l'U.N.A.C.O.A. (Unione nazionale associazione coltivatori ortofrutticoli ed agrumarie), altri soci minoritari operanti nel settore agricolo e la Ribs.

Le partecipazioni al capitale sociale della costituenda società, pari a lire 20.000 milioni, da effettuarsi contestualmente sono lissate nelle seguenti misure:

Ragione sociale	milioni	%
Salvi & C. S.r.l.	11.700	58,5%
Az. Agr. Salvi Luigi	520	2,6%
Az. Agr. Salvi Marco	520	2,6%
U.N.A.C.O.A. S.r.l.	130	0,65%
A.F.E. Soc. Coop.	130	0,65%
Ribs	7.000	35%

La Ribs S.p.a. potrà concedere mutui fino a lire 9.000 milioni alla costituenda società.

La finanziaria pubblica dovrà definire inoltre le modalità ed i tempi di erogazione delle predette risorse finanziarie in armonia con l'attuazione del piano di intervento nonché le garanzie reali o personali da ottenere dalla società, dai soci o da terzi a fronte degli stessi finanziamenti.

2) L'attuazione del predetto piano dovrà garantire il mantenimento dell'occupazione del personale resosi disponibile per la fermata dello zuccherificio di Comacchio così come previsto dalla delibera Cipe del 16 marzo 1994.

3) La Ribs S.p.a. potrà dare attuazione al piano di intervento approvato dopo l'assenso comunitario o alla scadenza del termine di sessanta giorni dalla data in cui il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ne avrà data notifica alla Commissione delle Comunità europee.

4) Le eventuali variazioni del piano che comportino modifiche sostanziali agli investimenti, agli assetti societari, agli impegni finanziari dei vari partecipanti al progetto, agli obiettivi produttivi e occupazionali devono essere sottoposte al Cipe dal Ministro delle risorse agricole, alimentari forestali.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali dovrà annualmente presentare al Cipe, che ne prenderà atto, lo stato di attuazione del presente piano d'intervento «Salvi Services S.p.a.», nell'ambito della relazione prevista dalla delibera Cipe del 12 giugno 1984.

Roma, 13 marzo 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 2 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 229

96A5344

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Finanziamento di progetti del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/90;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/88 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, che ha fissato termini entro i quali le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, debbono approvare e presentare al CIPE i progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994, con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito dalla legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989 con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990, con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Viste le istanze presentate in conformità alla sopracitata circolare dalle regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Liguria, Molise, Piemonte, Veneto, dalla provincia autonoma di Trento, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico Ente ospedaliero specializzato in gastroenterologia «Saverio De Bellis», Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano, dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e Basilicata, dal Policlinico universitario «Università degli studi di Messina» per il finanziamento di alcune opere comprese nel Programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi a finanziamento i seguenti progetti:

Regioni Aziende UU.SS.LL	Progetto	Mutuo a carico dello Stato (*) (in milioni di lire)
Abruzzo:		
Rilievo regionale . . .	Realizzazione nell'ambito dell'osservatorio epidemiologico veterinario dell'anagrafe canina	320
Rilievo regionale . . .	Informatizzazione del sistema di urgenza ed emergenza sanitaria facenti capo al numero telefonico nazionale «118»	2.541
Azienda USL Avezzano-Sulmona	Realizzazione di un distretto sanitario di base in Celano (L'Aquila)	1.273
Azienda USL Avezzano-Sulmona	Realizzazione di un distretto sanitario di base in Pescina (L'Aquila)	1.273
Azienda USL Avezzano-Sulmona	Realizzazione di un distretto sanitario di base in Trasacco (L'Aquila)	1.273
Azienda USL Chieti	Completamento del P.O. clinicizzato S.S. Annunziata in Chieti	14.250
Azienda USL Lanciano-Vasto	Realizzazione di un distretto sanitario di base in Gissi (Chieti)	1.140
Calabria:		
Azienda sanitaria 1	Realizzazione di una RSA per anziani in S. Nicola Arcella (Cosenza)	3.895
Azienda sanitaria 1	Realizzazione di un alloggio protetto in Sangineto (Cosenza)	285
Azienda sanitaria 1	Ristrutturazione e messa a norma del presidio ospedaliero di Praia a Mare (Cosenza)	1.104
Azienda sanitaria 1	Messa a norma umanizzazione e comfort del presidio ospedaliero di Cetraro (Cosenza)	1.928
Azienda sanitaria 1	Realizzazione di una comunità terapeutica residenziale in S. Pietro di Amantea (Cosenza)	475
Azienda sanitaria 1	Ristrutturazione ed ampliamento del poliambulatorio in Amantea (Cosenza)	2.612
Azienda sanitaria 1	Messa a norma umanizzazione e comfort del presidio ospedaliero di Paola (Cosenza)	4.541
Azienda sanitaria 6	Realizzazione di una RSA per anziani in San Mango d'Aquino (Catanzaro)	3.895
Azienda sanitaria 6	Ristrutturazione del presidio ospedaliero di Soveria Mannelli (Catanzaro)	971
Azienda sanitaria 6	Attrezzature ed arredo del nuovo presidio ospedaliero di Lamezia Terme (Catanzaro) (2° stralcio)	6.553
Azienda sanitaria 6	Attrezzature ed arredo del nuovo presidio ospedaliero di Lamezia Terme (Catanzaro) (3° stralcio)	2.850
Azienda sanitaria 7	Realizzazione di una comunità terapeutica residenziale in S. Vito sullo Jonio (Catanzaro)	475
Azienda sanitaria 10	Realizzazione di un poliambulatorio in Feroleto della Chiesa (Reggio Calabria)	665
Emilia-Romagna:		
Azienda USL città Bologna	Costruzione della nuova centrale tecnologica e completamento cunicolo dell'ospedale Maggiore di Bologna	8.910
Azienda USL città Bologna	Ampliamento ascensori, completamento pronto soccorso e riabilitazione funzionale, sottocentrali tecnologiche e scala VVF dell'ala Est dell'ospedale Maggiore di Bologna	9.090
Azienda USL città Bologna	Ristrutturazione del complesso colonico da destinare a residenza psichiatrica «Baobab» in Bologna	1.292
Azienda USL città Bologna	Realizzazione del distretto sociosanitario poliambulatorio «S. Donato» in Bologna	7.900

Regioni Aziende UU SS LL.	Progetto	Mutuo a carico dello Stato (*) (in milioni di lire)
Azienda USL città Bologna	Realizzazione della residenza psichiatrica «Casa degli Svizzeri» in Bologna	2.908
Azienda USL città Bologna	Costruzione di RSA per anziani in via Campana, Bologna	8.000
Azienda USL città Bologna	Realizzazione RSA per disabili centro diurno socio-riabilitativo in via Agucchi, Bologna	665
Azienda USL città Bologna	Realizzazione RSA per disabili centro diurno socio-riabilitativo residenziale in via Battindarno, Bologna	2.500
Azienda USL città Bologna	Costruzione RSA per anziani in via Calvi, Bologna	8.000
Azienda USL città Bologna	Realizzazione RSA per disabili in via Pilastro, Bologna	1.850
Azienda USL Bologna Nord	Completamento dell'ospedale di base di S. Giovanni in Persiceto (Bologna) III stralcio, I lotto	7.934
Azienda USL Bologna Sud	Costruzione del nuovo poliambulatorio in Zola Predosa (Bologna)	2.800
Azienda USL Bologna Sud	Realizzazione di una RSA per anziani con annesso centro diurno in S. Lazzaro di Savena (Bologna)	3.610
Azienda USL Bologna Sud	Costruzione RSA per anziani in Casalecchio di Reno (Bologna)	4.826
Azienda USL Bologna Sud	Costruzione RSA per disabili centro socio-riabilitativo residenziale in Zola Predosa (Bologna)	2 884
Azienda USL Cesena	Realizzazione della nuova sede del distretto di Cesenatico (Forlì)	1 500
Azienda USL Ferrara	Riconversione in RSA per anziani del presidio ospedaliero di Portomaggiore (Ferrara)	953
Azienda USL Ferrara	Riconversione in RSA per anziani del presidio ospedaliero di Bondeno (Ferrara)	4.495
Azienda USL Forlì	Realizzazione RSA per disabili centro socio-riabilitativo residenziale in Forlì	800
Azienda USL Imola	Realizzazione RSA per disabili centro socio-riabilitativo residenziale in Imola (Bologna)	1 950
Azienda USL Modena	Realizzazione del II stralcio *bis* del nuovo ospedale di Baggiovara (Modena)	4 500
Azienda USL Modena	Realizzazione RSA per anziani di Formigine (Modena)	2.400
Azienda USL Modena	Costruzione RSA per disabili centro socio-riabilitativo residenziale dell'IPAB «Istituto Charitas» di Modena	1.060
Azienda USL Modena	Costruzione RSA per disabili centro diurno socio-riabilitativo residenziale in S. Felice sul Panaro (Modena)	893
Azienda USL Parma	Ampliamento e ristrutturazione di un edificio da destinare a sede del dipartimento di prevenzione di Parma	5.224
Azienda USL Piacenza	Riconversione di parte dell'ex presidio ospedaliero in RSA per anziani in Monticelli d'Ongina (Piacenza)	2.001
Azienda USL Piacenza	Acquisto area e ristrutturazione per l'ampliamento dell'ospedale di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza)	4.500
Azienda USL Piacenza	Costruzione RSA per disabili centro diurno socio-riabilitativo residenziale in Piacenza	2.660
Azienda USL Ravenna	Realizzazione di una RSA per anziani dell'IPAB «Casa protetta Garibaldi e Zarabbini, Centofanti e Vizzani» di Ravenna	3.900
Azienda USL Ravenna	Costruzione palazzetto ambiente presidio multizonale di prevenzione di Ravenna	8.300
Azienda USL Reggio-Emilia	Ampliamento e ristrutturazione dell'ospedale di Guastalla (Reggio Emilia), I stralcio funzionale	10.800
Azienda USL Reggio Emilia	Realizzazione RSA per disabili centro diurno socio-riabilitativo in Reggio Emilia, Palazzo Bussetti	850
Azienda USL Rimini	Realizzazione RSA per disabili centro diurno socio-riabilitativo residenziale di S. Clemente (Rimini) dell'IPAB «Fondazione Colonia Agricola G. del Bianco»	1.050
Liguria.		
Azienda USL 3 . . .	Ristrutturazione e messa a norma dell'ospedale Celesia di Genova-Rivarolo	3.952
Azienda USL 3 . . .	Ristrutturazione RSA per anziani Istituto E. Brignole di Genova, corso Firenze	8.740
Azienda USL 3 . . .	Ristrutturazione RSA per disabili psicofisici di Genova-San Teodoro	1.480
Azienda USL 3 . . .	Ristrutturazione parziale e messa a norma dell'ospedale Gallino di Genova-Pontedecimo	3.125
Azienda USL 3 . . .	Ristrutturazione e parziale sopraelevazione dell'ex ospedale Pastorino di Genova-Bolzaneto per la realizzazione di una RSA per anziani	5.130

Regioni Aziende UU.SS LL.	Progetto	Mutuo a carico dello Stato (*) (in milioni di lire)
Azienda USL 3 . . .	Costruzione nuovo pronto soccorso, rifacimento sale operatorie e ristrutturazione edifici ambulatori dell'ospedale di Recco (Genova)	4.750
Azienda USL 5 . . .	Realizzazione RSA per anziani nell'area del p.o. S. Caterina di Sarzana (Savona)	4.560
Azienda ospedaliera Sampierdarena	Nuova edificazione e collegamento con i corpi edilizi storici del DEA dell'azienda ospedaliera di Sampierdarena-Genova	15.240
Azienda ospedaliera S. Corona	Parziale ristrutturazione del servizio psichiatrico di diagnosi e cura (S.P.D.C.) dell'A.O.S. Corona di Pietra Ligure (Savona)	1.103
Ente ospedaliero ospedali Galliera	Ristrutturazione ed ampliamento del padiglione A/AS dell'ente ospedaliero ospedali Galliera in Genova	16.285
Molise:		
Azienda USL 3 . . .	Completamento del nuovo centro ospedaliero «A. Cardarelli» di Campobasso	17.575
Piemonte:		
Azienda sanitaria regionale 7	Ampliamento dell'ospedale civile di Chivasso (Torino)	11.400
Provincia autonoma di Trento:		
A.P.S.S. Vallagarina	Ampliamento e ristrutturazione del presidio ospedaliero di Rovereto	3.035
Veneto:		
Azienda USL 5 . . .	Realizzazione di una RSA per disabili in Valdagno (Vicenza)	1.197
Azienda USL 5 . . .	Ristrutturazione dell'edificio «Ex Macello» in Arzignano (Vicenza) da adibire a day hospital e comunità alloggio	404
Azienda USL 6 . . .	Ampliamento con parziale sopraelevazione di una RSA per anziani casa di riposo «A. Michelazzo» di Sossano (Vicenza)	600
Azienda USL 6 . . .	Completamento e ristrutturazione del centro residenziale riabilitativo diurno presso l'ex ospedale «S. Felice» di Vicenza	950
Azienda USL 6 . . .	Sistemazione degli edifici Contrà Mure Corpus Domini di Vicenza da adibire a centro di salute mentale e day hospital diagnostico	1.263
Azienda USL 8 . . .	Ristrutturazione interna della RSA per anziani casa di riposo «Villa Fiorita» di Cornuda (Treviso)	351
Azienda USL 8 . . .	Ristrutturazione ed ampliamento della RSA per anziani «Umberto I» di Montebelluna (Treviso)	1.600
Azienda USL 10 . . .	Ampliamento casa di riposo «Monumento ai caduti in guerra» ad uso RSA per anziani di S. Donà di Piave (Venezia)	2.610
Azienda USL 15 . . .	Realizzazione di una RSA per anziani di Piazzola sul Brenta (Padova)	2.000
Azienda USL 16 . . .	Ristrutturazione ed ampliamento dell'I.R.P.E.A. «Istituto Camerini Rossi» di Padova ad uso RSA per disabili	2.355
Azienda USL 21 . . .	Ristrutturazione della RSA per anziani «Marcello Zanetti» di Oppeano (Verona)	500
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico:		
Ente ospedaliero specializzato in gastroenterologia Saverio De Bellis	Completamento dell'ospedale «Vincenzo dell'Erba» di Castellana Grotte (Bari)	7.315
Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano	Ristrutturazione del blocco 1 degenze dell'Istituto	14.535
Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e Basilicata:		
	Costruzione nuova sezione diagnostica provinciale di Potenza	3.135
	Costruzione nuovo laboratorio di diagnostica generale - sede centrale di Foggia	4.275
	Costruzione nuova sezione diagnostica provinciale di Taranto con annesso centro di ittiopatologia	3.800
Policlinici universitari:		
Università degli studi di Messina	Completamento del policlinico universitario con annessa torre biologica	21.850

(*) Al netto della quota del 5% a carico delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge n. 412/1991.

Restano a carico delle regioni e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge n. 314/1991 gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 2 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 221

96A5346

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Assegnazione integrativa per il 1996 di una somma prelevata dal Fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996);

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1996 e del bilancio pluriennale per il triennio 1996-98;

Vista la propria deliberazione del 13 marzo 1996, con la quale è stato approvato il riparto di una prima quota, per l'anno 1996, del Fondo ex art 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Vista la nota del Servizio centrale del personale e degli affari generali n. 6/14714 del 12 giugno 1996 con la quale — su conforme indicazione della competente Ragioneria centrale — è stata richiesta un'assegnazione integrativa 1996 per complessive lire 5.349.591.039, in termini di competenza e cassa al fine di fare fronte al saldo, per l'anno 1995, dei contributi previdenziali relativi alle competenze del personale dell'ex intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Ritenuto di dover provvedere, in conformità a tale richiesta, all'assegnazione, a favore del Ministero del bilancio e della programmazione economica, della somma predetta con lo scopo di effettuare i dovuti versamenti per ritenute previdenziali sui relativi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso per l'anno 1996;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità 1996 del fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è assegnata al Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le motivazioni di cui alle premesse, la somma complessiva di lire 5.349.591.039.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 2 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n 228

96A5347

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Finanziamento di un progetto della provincia di Bolzano compreso nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS e le successive modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al CIPE l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalle citate leggi 5 giugno 1990, n. 135, e 24 dicembre 1993, n. 492, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995 modificato dall'art. 7 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 298, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta all'AIDS, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Vista la propria deliberazione in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS già approvato con deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990 — e 30 luglio 1991;

Visti i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 14 dicembre 1990 e 31 luglio 1991 con i quali sono state rese esecutive le citate deliberazioni del 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;

Vista la richiesta di finanziamento presentata dalla provincia autonoma di Bolzano ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 509/1995 convertito dalla legge n. 34/1996 per il progetto relativo alla ristrutturazione ed ampliamento del padiglione malattie infettive (corpo M) dell'ospedale di Bolzano;

Visto il parere del Ministero della sanità trasmesso con nota n. 100/SCPS/5.8716 del 17 giugno 1996;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, in relazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS, è ammesso a finanziamento il progetto relativo alla ristrutturazione ed ampliamento del padiglione malattie infettive (corpo M) dell'ospedale di Bolzano per l'importo del mutuo a carico dello Stato pari a L. 11.272.555.632.

Il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 2 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 220

96A5349

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Programma di riqualificazione urbana dell'area «Vele di Scampia» nel comune di Napoli.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 498;

Visto in particolare l'art. 17 della predetta legge che, a valere sulle risorse del titolo VIII della legge n. 219/1981, destina una somma non inferiore a lire 40 mld per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 agli interventi di cui all'accordo di programma «Vele di Scampia»;

Viste le richieste del comune di Napoli in data 12 e 18 dicembre 1995; nonché le delibere di giunta del 14 dicembre 1995, e n. 352 del 6 febbraio 1996;

Vista la delibera CIPE del 21 dicembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 1996 con la quale è stata:

ritenuta valida la richiesta del comune di Napoli di determinare in L./mld 135 la somma da destinare all'intervento di riqualificazione urbana dell'area «Vele di Scampia» a valere sui fondi stanziati dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

subordinata la definitiva allocazione delle risorse al comune di Napoli, e relativa scansione temporale, al parere del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica sul programma;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, del comune di Napoli approvato con delibera di consiglio comunale n. 86 del 28 febbraio 1996 che riporta l'incremento di lire 15 miliardi relativamente al capitolo di spesa inerente il «Piano risanamento accordo di programma Vele di Scampia»;

Considerato che il parere del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici trasmesso in data 10 maggio 1996, nel ritenere approvabile l'impostazione urbanistica generale in quanto valida al raggiungimento degli obiettivi generali e degli indirizzi fissati nell'accordo ed in specie dell'obiettivo di interconnessione fisica funzionale del quartiere di Secondigliano con l'intero sistema metropolitano, detta alcune prescrizioni;

Vista la nota di intenti inviata dal comune di Napoli in data 21 giugno 1996, n. 1886, con la quale, il comune preso atto del parere formulato dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio, assume l'impegno di procedere nella fase attuativa ad approfondimenti ed integrazioni idonei a soddisfare quanto prescritto nel citato parere ed identifica le risorse finanziarie individuate a copertura del programma;

Visto il parere integrativo del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, trasmesso con nota n. 8/993 del 26 giugno 1996, con il quale sono stati valutati positivamente i contenuti della predetta nota d'impegno del comune di Napoli quale risposta alle prescrizioni del parere espresso;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il comune di Napoli si atterrà, nella fase di predisposizione dei progetti attuativi del piano direttore presentato ed esaminato, all'iter ed alle procedure contenute nella nota del comune stesso n. 1886 del 21 giugno 1996, citata in premessa, ed opererà affinché nelle scelte progettuali relative all'«asse urbano» ove maggiore risulta l'esigenza d'integrazione tra le diverse funzioni residenziali e non residenziali vengano individuate e prescelte modalità d'intervento le più avanzate, nel quadro delle indicazioni normative di cui alla legge n. 179 del 17 febbraio 1992, ed al decreto-legge n. 286 del 25 maggio 1996, art. 1, comma 1, lettera *b)*, e delle delibere CIPE del 16 marzo 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1994) e 10 gennaio 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1995), anche con ricorso a tipologie edilizie aventi carattere sperimentale in quanto integrate con tipologie di carattere non residenziale.

Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica fornirà la propria collaborazione al comune di Napoli per il raggiungimento degli obiettivi fissati nell'accordo, richiamati nel parere dello stesso Nucleo di valutazione, e riferirà trimestralmente al Ministro del bilancio sugli sviluppi progettuali.

2. Le risorse finanziarie provenienti dagli stanziamenti dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, già attestate al programma di riqualificazione urbana dell'area «Vele di Scampia» sono definitivamente assegnate al comune di Napoli nella già determinata entità di L./mld 135, a copertura, unitamente alle ulteriori risorse riportate nell'accordo di cui alla precitata legge ed accertate come indicato nella nota del comune di Napoli n. 1886 del 21 giugno 1996, del programma di cui trattasi.

3. Le predette risorse verranno erogate con la seguente scansione temporale:

una quota pari al 20% successivamente alla comunicazione, da parte del comune di Napoli al Ministero del bilancio e della programmazione economica, dell'avvenuta pubblicazione del primo bando di gara;

il 60% nel corso dell'anno 1997 in due tranches determinate sulla base di relazioni semestrali contenenti aspetti tecnico-esecutivi sull'andamento dei lavori da inviarsi da parte del comune di Napoli al Ministero del bilancio per le valutazioni di merito;

il restante 20% nel corso dell'anno 1998 sulla scorta di una relazione conclusiva sullo stato attuativo delle predette azioni programmatiche.

4. Le economie ottenute sugli appalti effettuati con le risorse di cui alla presente delibera possono essere utilizzate per la realizzazione di ulteriori interventi compresi nelle azioni programmate di cui al precedente punto 1, previa determinazione CIPE.

Invita

il comune di Napoli, in considerazione della complessità delle elaborazioni progettuali ed attuative, ad assegnare ad un unico centro operativo il coordinamento del programma. Detto centro operativo dovrà curare, in particolare, il coordinamento dei vari servizi interessati per i diversi aspetti settoriali.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 2 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 219

96A5350

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Accordo di programma «Città della Scienza».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, inerente il piano triennale di sviluppo della Campania ed il connesso programma pluriennale di interventi destinati ad affiancare l'opera di ricostruzione dei territori colpiti dai sismi del 1980-1981 mediante iniziative di rilancio dello sviluppo economico regionale;

Visti gli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti la conclusione di accordi di programma tra le amministrazioni pubbliche;

Vista la propria deliberazione del 13 aprile 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994, con la quale è stato fra l'altro individuato, quale intervento immediatamente avviabile, il progetto della «Città della Scienza», da realizzarsi nel complesso industriale dismesso ex Federconsorzi nel comprensorio di Bagnoli in Napoli, individuando la Fondazione IDIS quale soggetto responsabile dell'esecuzione del progetto predetto;

Vista la successiva delibera del 20 dicembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, con la quale è stato approvato il progetto della «Città della Scienza» per un importo complessivo di lire 104,811 miliardi di lire, disponendo che alla sua realizzazione provvede la Fondazione IDIS sulla base di apposito accordo di programma ai sensi e per gli effetti di cui alla predetta legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto in particolare il punto 6 della predetta delibera del 20 dicembre 1994, che prevede l'impegno del Ministero del bilancio e della programmazione economica a predisporre lo schema di accordo di programma da stipularsi tra il Ministero medesimo, il presidente della giunta regionale della Campania, il presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli, il sindaco di Napoli e la Fondazione IDIS;

Vista la convenzione stipulata il 24 febbraio 1995 tra la regione Campania e la predetta Fondazione IDIS, in attuazione della deliberazione n. 4923 del 26 luglio 1994 con la quale la giunta regionale della Campania ha approvato, in linea tecnica ed economica, il progetto generale di massima, nonché un primo stralcio esecutivo;

Visto lo schema del relativo accordo di programma predisposto dal competente servizio della contrattazione programmata e concordato con i vari soggetti interessati;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È approvato lo schema di accordo di programma di cui alle premesse da stipularsi tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la regione Campania, la provincia di Napoli, il comune di Napoli e la Fondazione IDIS.

Alla copertura del costo complessivo dell'intervento da realizzarsi a cura della predetta Fondazione, pari a lire 104,811 miliardi, si provvederà come segue:

lire 7,016 miliardi a carico della Fondazione IDIS, soggetto attuatore di cui quota parte già impegnata ed erogata;

lire 10,299 miliardi a carico della regione Campania parzialmente erogati;

lire 38,599 miliardi a carico dei fondi di cui all'art. 14 della legge 18 aprile 1984, n. 80, già trasferiti alla regione Campania;

lire 48,897 miliardi a valere sulle risorse derivanti dal cofinanziamento comunitario, costituendo il progetto in questione misura integrativa del programma operativo plurifondo 1994-1999 della Campania.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 7 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 231

96A5351

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Attuazione dell'intesa di programma del 12 ottobre 1993 per lo sviluppo dell'area sub-regionale tarantina.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il protocollo di intesa sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal presidente della regione Puglia il 12 ottobre 1993, finalizzato a dar corso ad una iniziativa di riassetto dell'area tarantina, attraverso la crescita delle attività produttive e il completamento delle necessarie infrastrutture;

Visto la propria deliberazione del 19 ottobre 1993 con la quale, a fronte del presumibile fabbisogno di fondi per gli interventi da attuare, si è provveduto a programmare la copertura finanziaria necessaria a valere sulle risorse al tempo disponibili nell'ambito dei PRS di cui alla legge n. 64/1986 e nell'ambito dei «progetti strategici» di cui alla legge n. 488/1992, con riserva di definire lo specifico quadro delle risorse assegnabili a fronte della puntuale individuazione degli interventi da realizzare;

Preso atto che l'intesa in oggetto prevedeva che si procedesse alla definizione degli indirizzi generali del «progetto per lo sviluppo dell'area sub-regionale tarantina» ed alla individuazione degli interventi infrastrutturali prioritari;

Preso atto che, nonostante il tempo intercorso, il Comitato di coordinamento dell'intesa ha definito una proposta di soli interventi infrastrutturali, trasmessi al Ministero del bilancio e sottoposti alla istruttoria di rito;

Considerato che la crisi dell'apparato produttivo e dell'occupazione nell'area di Taranto, al di là della situazione di emergenza in atto, presenta caratteri strutturali;

Considerato che tale situazione richiede un approccio unitario ed integrato in grado di indirizzare ed orientare le iniziative per la ripresa dello sviluppo, anche attivando ogni possibile sinergia nell'ambito del complessivo assetto economico regionale;

Considerato che in tal senso si rende indispensabile una specifica iniziativa che, in un'ottica complessiva, punti a riconoscere e circoscrivere gli ostacoli al rilancio dello sviluppo e metta in grado di definire iniziative capaci di rimuovere le principali ragioni di crisi e di ripristinare le condizioni per il rilancio dello sviluppo stesso, razionalizzando e salvaguardando l'apparato produttivo industriale esistente, promuovendo nuove iniziative particolarmente volte alla valorizzazione economica delle risorse localizzate, riordinando e riqualificando le dotazioni infrastrutturali e civili;

Considerato che, nel contempo, vanno individuati ed avviati interventi atti a contribuire nel breve periodo al sostegno dell'occupazione nell'area di crisi tarantina e con priorità per quelli volti a dare funzionalità ad opere infrastrutturali completate o in via di completamento che hanno già comportato rilevanti investimenti di pubbliche risorse;

Rilevato che ai fini del finanziamento degli interventi va adeguata la previsione delle fonti finanziarie indicata nella deliberazione del 19 ottobre 1993, tenuto conto dei mutamenti intervenuti nel quadro normativo e finanziario;

Rilevato che ai medesimi fini, va tenuto conto che la verifica dei programmi cofinanziati dalla UE di cui alla prossima scadenza triennale del QCS 1994-99 e dello specifico POP regionale può comportare un adeguamento delle stesse previsioni della programmazione regionale;

Ritenuto che, per quanto sopra, occorra procedere all'immediata messa a punto di un organico piano di rilancio dello sviluppo articolato in definite azioni dirette a rimuovere gli ostacoli per la ripresa delle attività produttive, il riassetto territoriale, il risanamento ambientale, la valorizzazione delle risorse naturali e culturali dell'area in questione, alla cui attuazione potrà provvedersi mediante uno o più accordi di programmi o altre forme di programmazione negoziata ai sensi della legge n. 104/1995;

Ritenuto che alla messa a punto di detto piano debba provvedere la regione Puglia sulla base di un definito programma di lavoro, anche ai fini del più proficuo raccordo con l'iniziativa già in atto per la messa a punto dell'accordo con lo Stato per la complessiva accelerazione degli investimenti pubblici;

Ritenuto che, in particolare nell'area di crisi tarantina, siano fin da ora individuabili interventi suscettibili di più celere avvio all'attuazione rispondenti ai criteri anzidetti;

Ritenuto che, per il tempo trascorso e le esigenze emergenti, occorra aggiornare il richiamato protocollo di intesa, scandendone nuovi modi e tempi di attuazione;

Visto il parere del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica sulla quale è stato acquisito, in seduta, l'accordo del competente assessore della giunta regionale della Puglia;

Delibera:

1. La regione Puglia provvede entro centoventi giorni dalla presente deliberazione a predisporre il programma di lavoro per la messa a punto di un documento tecnico-economico di indirizzi per la ripresa dello sviluppo

nell'area di particolare crisi produttiva ed occupazionale tarantina, nonché per la predisposizione dei progetti delle specifiche azioni di sviluppo, nell'ambito di esplicite priorità di intervento, sulla base degli indirizzi e criteri che seguono:

a) salvaguardia delle attività industriali esistenti nei comparti della siderurgia, cantieristica, impiantistica attraverso la verifica del ruolo attuale e delle loro prospettive, sia per promuoverne ogni più proficua integrazione con le attività collegate che per sostenere la riqualificazione e la diversificazione dell'indotto locale in crisi verso produzioni e servizi alternativi;

b) sviluppo di nuove attività produttive e di servizio alle produzioni in una logica di «distretto industriale», partendo dal tessuto esistente delle piccole e medie industrie e delle imprese artigiane, anche colmando segmenti ed ambiti produttivi e mediante l'attivazione di moderne sinergie, l'apporto di tecnologie e di «know-how», la promozione mercantile, l'accesso al sistema creditizio;

c) riqualificazione e rilancio delle attività agricole in una logica di mercato ed in raccordo con lo sviluppo delle attività di trasformazione industriale e di moderna commercializzazione, anche provvedendo al completamento ed all'integrazione delle infrastrutture irrigue, con particolare riferimento al comprensorio metapontino;

d) rilancio delle potenzialità turistiche, mediante la riorganizzazione dell'offerta e la valorizzazione del cospicuo patrimonio culturale, monumentale e archeologico da operare sulla base di uno specifico progetto di riordino gestionale e di organizzazione della fruizione;

e) risanamento e tutela dell'ambiente procedendo ad una complessiva verifica, al riordino ed alla razionalizzazione dei programmi di intervento, da vari anni approntati e non attuati, nei settori della depurazione delle acque e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con particolare riferimento al completamento delle opere parzialmente realizzate ed alla messa a punto di un funzionale ed economico assetto gestionale;

f) riqualificazione delle grandi infrastrutture puntuali ed a rete che, anche sulla base di una più adeguata integrazione degli assetti produttivi, accresca l'interdipendenza con le aree di Brindisi e Lecce, in una logica di tipo metropolitano, riservando priorità per la riqualificazione ed il riordino del sistema portuale e la sistemazione delle principali direttrici ferroviarie e stradali;

g) razionalizzazione e integrazione del sistema dei collegamenti e della mobilità al fine di attenuare le condizioni di congestione urbana e riordinare i collegamenti con le infrastrutture puntuali (porto, FS, aeroporto) e con i principali generatori dei flussi di traffico industriale.

Il programma di lavoro, da trasmettersi nel termine anzidetto alla segreteria del CIPE, deve prevedere un tempo massimo di sei mesi e comportare una spesa entro il limite di lire 2.000 milioni, di cui all'importo allo scopo fissato con la deliberazione CIPE del 19 ottobre 1993; il relativo finanziamento è trasferito alla regione Puglia in non meno di tre quote in relazione alla scansione prevista nel programma di lavoro.

All'attuazione degli interventi individuati, sulla base del documento di indirizzi e dei collegati progetti di sviluppo, si procede mediante aggiornamento dell'intesa del 12 ottobre 1993 prevedendo l'utilizzo degli istituti della programmazione negoziata.

2. Per contribuire al contenimento della grave situazione di crisi dell'apparato produttivo e dell'occupazione nell'area sub-regionale tarantina è definito il quadro di finanziamento dei seguenti interventi infrastrutturali volti a dare funzionalità ad opere di oggettivo rilievo territoriale, completate o in via di completamento, che hanno già comportato un rilevante investimento di capitale e che risultano solo parzialmente utilizzabili o totalmente inutilizzate:

a) prolungamento della diga foranea, per un ammontare di 28.428 milioni di lire;

b) ristrutturazione della darsena per i servizi pubblici portuali, per un ammontare di lire 19.876 milioni di lire.

La regione Puglia provvede ad accertare ed a comunicare il completamento delle condizioni tecniche ed amministrative per la cantierabilità delle opere. Successivamente il Ministero del bilancio e della programmazione economica procede al trasferimento agli enti attuatori delle risorse occorrenti all'attuazione dei suddetti interventi, per l'importo complessivo di 48.304 milioni di lire.

All'ulteriore verifica di ammissibilità degli interventi già individuati dal Comitato di attuazione dell'intesa per l'area di crisi tarantina del 12 ottobre 1993 si provvede sulla base degli elementi di riferimento scaturenti dai progetti delle azioni di sviluppo di cui al punto 1.

3. Al finanziamento degli interventi di cui ai punti 1 e 2, per l'ammontare complessivo di lire 50.304 milioni, si provvede a valere sui fondi di cui all'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 7 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 232

96A5352

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Assegnazione di somme del Fondo sanitario nazionale 1995-1996, parte corrente, ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 548.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 548, concernente disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica;

Visto in particolare il secondo comma dell'art. 10 della predetta legge n. 548/1993, in base al quale il finanziamento degli interventi previsti dalla legge medesima, è posto a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, nella misura di 15 miliardi di lire per il 1994 e di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1995 e 1996, sulla base della consistenza numerica dei pazienti assistiti, della popolazione residente, nonché delle documentate funzioni dei centri istituiti presso le singole regioni, tenuto conto delle attività specifiche di prevenzione e, dove attivata e attuabile, di ricerca;

Visto l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il quale dispone, tra l'altro, che la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori senza nessun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'art. 11, comma 9, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci;

Viste le proprie deliberazioni in data 11 ottobre 1994 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 22 dicembre 1994 — e 20 novembre 1995 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 1996 — con le quali, rispettivamente, sono state assegnate alle regioni le somme di lire 9 miliardi e di lire 8 miliardi per il finanziamento degli interventi per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica;

Vista la propria deliberazione in data 29 dicembre 1995 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 46 del 24 febbraio 1996 — con la quale, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1994 (6 miliardi di lire) e 1995 (2 miliardi di lire), sono state assegnate alle regioni, a fronte di una disponibilità di 8 miliardi di lire per le attività di ricerca, lire 7,957 miliardi per il finanziamento di 19 progetti di ricerca tra i 24 individuati dalla commissione per la fibrosi cistica;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 18 giugno 1996, concernente l'assegnazione, alle regioni interessate, della somma di lire 10.043 milioni di cui lire 915 milioni per completare il finanziamento dei progetti di ricerca (43 milioni di lire a valere sul Fondo sanitario nazionale 1995 di parte corrente e 872 milioni di lire a valere sul Fondo sanitario nazionale 1996 di parte corrente), e lire 9.128 milioni per le attività di assistenza, secondo i criteri già adottati negli anni precedenti;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 giugno 1996;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1995 e 1996, parte corrente, sono assegnate alle regioni interessate, le seguenti somme:

lire 915 milioni per il finanziamento di cinque progetti di ricerca, di cui lire 43 milioni a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1995, parte corrente e lire 872 milioni a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1996, parte corrente;

lire 9.128 milioni per il finanziamento delle attività di assistenza a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1996, parte corrente.

I predetti importi, per un totale di lire 10.043 milioni, sono ripartiti come da allegata tabella, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 2 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 218

TABELLA

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1995 E 1996, PARTE CORRENTE - RIPARTIZIONE QUOTE VINCOLATE PER LA PREVENZIONE DELLA FIBROSI CISTICA.

(in milioni di lire)

Regioni	Quote di ricerca		Quote di assistenza	Totale
	Istituti	Assegnazioni		
Piemonte	Dip. genetica (TO)	165	676	841
V. d'Aosta				
Lombardia	Tisiol., S. Matteo (PV)	400	1.508	1.908
P.A. Bolzano				
P.A. Trento				
Veneto			948	948
Friuli			157	157
Liguria	Ist. Gaslini (GE)	100	260	360
E. Romagna			661	661
Toscana	Dip.to pediatria (FI)	100	597	697
Umbria			121	121
Marche			222	222
Lazio			950	950
Abruzzo			218	218
Molise			54	54
Campania			869	869
Puglia			647	647
Basilicata			123	123
Calabria			344	344
Sicilia			599	599
Sardegna	Clinica pediatrica (SS)	150	174	324
Totale		915	9.128	10.043

96A5348

DELIBERAZIONE 12 luglio 1996.

Revoca parziale del finanziamento relativo al progetto Fio '86 n. 156: «Centro polifunzionale trattamento e smaltimento fanghi biologici e dei rifiuti industriali nella provincia di Varese».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante: «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, recante: «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia» ed, in particolare, l'art. 13 che determina le procedure per l'attuazione dei progetti di risanamento ambientale;

Vista la propria deliberazione dell'8 maggio 1986, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 1986, concernente direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Viste, in particolare, le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la realizzabilità degli interventi in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria deliberazione del 12 maggio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 21 giugno 1988, con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato «Centro polifunzionale trattamento e smaltimento fanghi biologici e dei rifiuti industriali nella provincia di Varese» per l'importo di 17.213 milioni di lire;

Vista la propria delibera dell'8 agosto 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 1995 concernente: «Accelerazione del completamento dei progetti Fio»;

Considerato che nel piano di completamento inviato dalla regione Lombardia con nota n. 2946/11100 del 28 dicembre 1995 il progetto n. 156 citato non è stato inserito, confermando così la già manifestata volontà di destinare il residuo finanziamento disponibile a seguito di revoca ad altro intervento ambientale inserito nel P.T.T.A. 1994-1996;

Viste altresì le risultanze della verifica effettuata dal Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici che ha rilevato la non realizzabilità dell'impianto principale, per un importo pari a lire 12.075 milioni;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca del finanziamento relativo all'intervento soprarichiamato;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il finanziamento di 12.075 milioni di lire relativo all'intervento richiamato in premessa è revocato.

Le risorse resesi disponibili potranno essere riallocate ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 13.

Roma, 12 luglio 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 7 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 233

96A5353

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 17 luglio 1996.

Norme regolatrici del servizio d'intervento nel mercato del burro fresco nazionale, in attuazione del regolamento CEE n. 804/68.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, di riordinamento dell'AIMA;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 14 febbraio 1985, di approvazione dello statuto regolamento dell'AIMA;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 23 giugno 1995 e 5 gennaio 1996, relativi alla nomina del commissario di Governo dell'AIMA;

Visti i regolamenti CEE n. 804/68 del 27 giugno 1968, n. 1547/87 del 3 giugno 1987, n. 1589/87 del 5 giugno 1987, n. 454/95 e n. 455/95 del 28 febbraio 1995, relativi all'ammasso pubblico del burro offerto all'intervento;

Ritenuta la necessità di provvedere ad assicurare la continuità di organizzazione dell'intervento nel mercato del burro, per l'acquisto delle quantità che venissero offerte in vendita per la campagna 1996-97;

Considerato che il regolamento CEE 454/95 pone nuove condizioni e modalità per l'intervento nel settore del burro, onde occorre adeguare le precedenti linee guida di cui al decreto 2 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1989, e che necessita un nuovo assetto dell'affidamento dell'incarico e della relativa gestione, non sussistendo l'impegno a suo tempo previsto per l'assuntore ad acquistare entro i limiti della capacità ricettiva tutto il prodotto offerto in vendita all'intervento;

Considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 8 della legge n. 610/82, per procedere mediante licitazione privata, ad affidare il compimento delle operazioni esecutive d'intervento di competenza dell'AIMA nel settore del burro agli operatori che dispongono di attrezzature necessarie e di capacità tecnica idonea ad assicurare permanentemente e con criteri di uniformità operativa nelle zone maggiormente interessate alla produzione del burro le condizioni richieste per la buona conservazione dello stesso;

che a tal fine occorre stabilire condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico e svolgimento del servizio;

Delibera:

Art. 1.

Le operazioni di intervento nel mercato del burro per la campagna 1996-97, e successive, sono regolate dalle condizioni dell'unito atto disciplinare.

Art. 2.

Il compimento delle operazioni di cui all'art. 1 è affidato dall'AIMA mediante licitazione privata.

Art. 3.

L'ammissione alla licitazione privata, per l'affidamento dell'incarico del servizio, è subordinata alla presentazione all'AIMA - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro, 81 - 00185 Roma, di apposita domanda di partecipazione, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda, da redigere su carta da bollo, deve contenere le seguenti indicazioni:

l'offerta di gestione del servizio di ammasso con descrizione degli importi delle tariffe per le voci appresso elencate riferite a tonn. di prodotto: entrata, uscita, conservazione per t/g ed etichettatura;

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'operatore richiedente;

estremi di iscrizione all'albo degli assuntori dell'AIMA;

autocertificazione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e stato di famiglia e residenza dell'operatore;

impegno ad operare almeno in una delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, indicando per ciascuna di essa: il centro di o i centri di intervento, ubicazione e capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili. I magazzini di ciascun centro devono avere una capacità singola non inferiore a tonn. 500.

La domanda deve essere corredata di: atto costitutivo e statuto, certificato iscrizione C.C.I.A.A. con specifica dei poteri di rappresentanza e di pieno e libero esercizio.

L'AIMA si riserva di regolare con convenzione l'aggiudicazione del servizio.

Roma, 17 luglio 1996

Il commissario di Governo: DE FABRITIIS

ATTO DISCIPLINARE

Art. 1.

Acquisti di burro d'intervento

L'AIMA effettua gli acquisti delle quantità di burro fresco nazionale definito ai successivi articoli 2 e 3, che viene offerto in vendita all'intervento, e affida all'assuntore il servizio di gestione in magazzino frigorifero, alle condizioni stabilite nel presente atto disciplinare, per la conservazione in deposito delle relative partite di burro.

L'assuntore ha l'obbligo di effettuare le operazioni di presa in carico del prodotto, per conto dell'AIMA, comprensive dei controlli di qualità e quantità «secondo lo standard» di cui ai successivi articoli 3, 5 e 6, provvedendone alla conservazione nei centri dallo stesso gestiti, previsti dalle norme e le condizioni generali di assuntoria del presente atto disciplinare, dei regolamenti comunitari vigenti in materia.

Qualora, successivamente all'affidamento del servizio, sopravvengano nuove disposizioni comunitarie, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità alle relative istruzioni dell'AIMA.

Art. 2.

Burro oggetto dell'intervento

E' oggetto dell'intervento il burro fresco della categoria nazionale di qualità.

Il burro è acquistato all'intervento soltanto se rispondente alla definizione di cui all'art. 6, paragrafo 1, del regolamento CEE 804/68, e per il quantitativo ed al prezzo di offerta presentata in occasione della gara permanente, prevista dai regolameti CEE 570/88 e 1589/87, da tenere ogni secondo e quarto martedì di ogni mese. L'offerta è subordinata alla accettazione da parte della Comunità.

Riguardo al burro offerto sono da osservare i requisiti di composizione del burro, le caratteristiche di qualità e metodi analitici di cui all'allegato I del regolamento CEE 454/95 e per i quali sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il controllo di qualità è effettuato secondo i metodi di analisi di cui agli allegati I, III e IV del regolamento CEE 454/95 e su campioni prelevati secondo le modalità di cui all'allegato V;

b) livello di radioattività non superiore al massimo ammissibile, nella circostanza dell'evento;

c) il burro è stato fabbricato nel corso di un periodo di 14 giorni precedenti il giorno di ricevimento dell'offerta di vendita del burro da parte dell'organismo d'intervento;

d) sono rispettate le prescrizioni relative alla quantità minima, al confezionamento e all'imballaggio di cui all'art. 4 del regolamento CEE 454/95. Quantitativo minimo 10 tonnellate.

A cura dell'assuntore del servizio sono aggiunte sugli imballaggi le ulteriori indicazioni seguenti, che possono essere riportate in codice, secondo la specifica:

la data di consegna;

la data di immissione in frigorifero;

il numero della partita ed il numero dell'imballaggio. Il numero della partita deve corrispondere a quello della ricevuta provvisoria rilasciata dall'assuntore al conferente.

Art. 3.

Acquisto, prezzo d'intervento

L'acquisto di prodotto da parte dell'AIMA è per merce resa franco magazzino frigorifero del centro d'intervento, veicolo non scaricato.

Il burro, a cura del venditore, deve essere consegnato all'assuntore:

ad una temperatura di massa non superiore a 16°, in partite di una tonnellata;

a magazzino frigorifero situato ad una distanza massima di 100 km rispetto al luogo di provenienza in cui il burro è depositato;

nel giorno stabilito dall'assuntore.

Art. 4.

Analisi

Il burro offerto all'intervento è considerato in deposito presso il magazzino frigorifero ove è stato consegnato fino a che non saranno noti, in base ai risultati delle analisi di laboratorio i requisiti del prodotto di cui al precedente art. 2.

Le analisi sono affidate ad istituti specializzati designati dall'AIMA

L'assuntore deve provvedere immediatamente, comunque entro due giorni dalla consegna del burro, a chiedere all'istituto o laboratorio prescelto, l'invio di un incaricato per il prelevamento dei campioni che, presente il conferente od un suo legale rappresentante, sarà eseguito secondo le norme di cui agli allegati I, III, IV e V del regolamento CEE 454/95

Sono prelevati campioni, conservandone alcuni per eventuali controlli successivi, presso il magazzino frigorifero nello stesso ambiente in cui e conservata la partita di burro.

Le quantità di burro prelevate per il campionamento non sono considerate come quantitativo di prodotto conferito né la confezione da cui e prelevato.

Le spese per le analisi sono a carico del venditore conferente.

Art. 5.

Bolletta di entrata

Il burro è sottoposto ad un periodo probativo, in attesa del risultato delle analisi, di magazzinaggio. Detto periodo è fissato a trenta giorni che iniziano il giorno della presa in consegna.

All'atto del ricevimento, l'assuntore del servizio emette una bolletta di entrata dalla quale devono risultare:

il magazzino in cui è effettuata la consegna del prodotto;

la data della consegna; il giorno della presa in consegna corrisponde al giorno di entrata del burro in magazzino;

i dati identificativi del conferente;

gli elementi di individuazione della partita; la quantità minima è di 10 tonnellate e per tonnellata intera; il burro deve essere confezionato in pani del peso netto di 25 kg;

gli estremi della richiesta di campionamento all'istituto o laboratorio specializzato per le analisi.

La bolletta di entrata è emessa in tre esemplari, un originale conservato presso il magazzino di ricevimento, un originale per l'AIMA e l'altro consegnato al conferente.

Art. 6.

Controllo del prodotto sulla base dell'esito delle analisi
Buono di acquisto definitivo

A seguito del risultato positivo delle analisi, il deposito provvisorio del prodotto conferito si trasforma in definitivo e l'AIMA procede al pagamento del prezzo al conferente, nel periodo che decorre tra il quarantacinquesimo e sessantacinquesimo giorno successivi alla presa in consegna del burro.

L'AIMA emette bolletta di acquisto per il prodotto idoneo conferito; copia della medesima è trasmessa all'assuntore.

Ove il risultato delle analisi fosse negativo l'assuntore ne dà avviso all'AIMA ed al conferente il quale è obbligato a ritirare la partita entro dieci giorni, anche se eventualmente non scaduto il termine probativo anzidetto, nonché a rifondere all'AIMA per riaccredito al FEAOG degli importi dovuti per spese di magazzinaggio del burro in questione a partire dal giorno della presa in consegna fino alla data di uscita, nella misura forfettaria prevista dal regolamento CEE 454/95 art. 5.

Per la quantità di prodotto restituita l'assuntore emette apposita bolletta di uscita.

Art. 7.

Doveri e cauzioni a carico dell'assuntore

L'assuntore provvede alla corretta esecuzione degli adempimenti tecnici che la particolare natura del prodotto richiede, adottando le misure necessarie per evitare scondizionamento o perdita del prodotto.

L'immagazzinamento e la conservazione sono eseguite su «pallets» in modo da costituire partite facilmente identificabili ed agevolmente accessibili.

L'assuntore a copertura dei rischi di perdita del prodotto, provvede a contrarre assicurazione come da polizza unica stabilita dall'AIMA adottando il relativo schema tipo, con impegno ad un periodico aggiornamento in funzione del quantitativo in deposito, risultante dalle giacenze di magazzino con individuazione delle celle frigorifere.

L'assuntore, a garanzia degli adempimenti della gestione, costituirà apposita cauzione dell'importo di lire 500 milioni al momento dell'introduzione in magazzino della prima «tranche» di circa 100 tonn., che sarà gradualmente ridotta in rapporto all'uscita del prodotto dal magazzino sulla base delle disposizioni comunitarie. Detta cauzione degli adempimenti contrattuali si differisce e concorre con l'altra prevista per la copertura dell'eventuale perdita di prodotto.

Fino alla conclusione delle vendite, di tutto il burro acquistato, l'assuntore è obbligato alla prosecuzione del servizio alle stesse condizioni dell'affidamento del servizio.

Art. 8.

Uscita per vendita del prodotto

La vendita del burro acquistato all'intervento è disposta dall'AIMA in conformità alla normativa comunitaria ed è eseguita dall'assuntore che è tenuto a consentire l'accesso ai magazzini da parte degli interessati all'acquisto, per l'esame delle partite poste in vendita.

L'assuntore procede alla consegna del burro all'acquirente solo ad avvenuto pagamento all'AIMA del prezzo, ed emette la relativa bolletta di uscita del prodotto con le indicazioni atte ad individuare l'acquirente e la partita di burro ceduta.

Art. 9.

Relazione mensile assuntore

Entro il giorno 5 di ciascun mese, l'assuntore del servizio deve trasmettere all'AIMA, in plico raccomandato, copia delle bollette di entrata e di uscita nonché copie dei fogli dei registri contenenti le annotazioni relative alle stesse. Sarà trasmessa, altresì, una relazione riassuntiva dell'attività svolta dalla quale si rilevino tutte le movimentazioni effettuate nel mese precedente e la relativa giacenza.

Art. 10.

Corrispettivo del servizio di assuntoria

All'assuntore del servizio saranno dovuti, per l'attività svolta, i corrispettivi stabiliti per l'affidamento del servizio, distintamente per le operazioni di entrata, conservazione ed uscita del prodotto.

Art. 11.

Controlli

L'AIMA dispone ispezioni e controlli per accertare il regolare svolgimento del servizio.

L'accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio determina la revoca dell'attribuzione dell'incarico nonché la sospensione temporanea o cancellazione dall'albo.

La revoca comporta la perdita del diritto alla corresponsione dei corrispettivi di cui all'art. 10, fatte salve ulteriori responsabilità nei confronti dell'AIMA e dei terzi.

96A5376

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 agosto 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1517,76
ECU	1917,99
Marco tedesco	1018,29
Franco francese	298,04
Lira sterlina	2346,00
Fiorino olandese	907,75
Franco belga	49,430
Peseta spagnola	12,050
Corona danese	263,64
Lira irlandese	2436,31
Dracma greca	6,377
Escudo portoghese	9,932
Dollaro canadese	1104,39
Yen giapponese	14,061
Franco svizzero	1254,87
Scellino austriaco	144,70
Corona norvegese	235,97
Corona svedese	229,65
Marco finlandese	338,71
Dollaro australiano	1193,87

96A5474

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1996 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci della cooperativa a r.l. CO.TRA.D. operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

PROVINCIA DI TORINO

Trasporto acque minerali.

43ª classe inziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.132.000 mensili.

96A5418

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 agosto 1996:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dall'11 settembre 1995 al 10 settembre 1996, della ditta S.p.a. Wellcome Italia dal 31 gennaio 1996 Glaxo Wellcome, con sede in Pomezia (Roma) dal 31 gennaio 1996 sede in Verona e unità di Pomezia (Roma) dal 31 gennaio 1996 unità di Verona.

Parere comitato tecnico del 25 giugno 1996 e del 31 luglio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Wellcome Italia, dal 31 gennaio 1996 Glaxo Wellcome, con sede in Pomezia dal 31 gennaio 1996 sede in Verona e unità di Pomezia (Roma) dal 31 gennaio 1996 unità di Verona, per il periodo dall'11 settembre 1995 al 10 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1995 con decorrenza 11 settembre 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dall'11 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Wellcome Italia dal 31 gennaio 1996 Glaxo Wellcome, con sede in Pomezia (Roma) dal 31 gennaio 1996 Verona e unità di Pomezia (Roma) dal 31 gennaio 1996 Verona, per il periodo dall'11 marzo 1996 al 10 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1996 con decorrenza 11 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1996:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 19 settembre 1995 al 18 settembre 1996, della ditta S.p.a. Glaxo dal 31 gennaio 1996 Glaxo Wellcome S.p.a., con sede in Verona e unità di Verona.

Parere comitato tecnico del 25 giugno 1996 e del 31 luglio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Glaxo dal 31 gennaio 1996 Glaxo Wellcome S.p.a., con sede in Verona e unità di Verona, per il periodo dal 19 settembre 1995 al 18 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1995 con decorrenza 19 settembre 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 19 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Glaxo dal 31 gennaio 1996 Glaxo Wellcome S.p.a., con sede in Verona e unità di Verona, per il periodo dal 19 marzo 1996 al 10 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1996 con decorrenza 19 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1996 è approvato il programma per crisi aziendale, per il periodo dal 18 marzo 1996 al 17 luglio 1996, della ditta S.p.a. Morando impianti, con sede in Asti e unità di Asti.

Parere comitato tecnico del 18 luglio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Morando impianti, con sede in Asti e unità di Asti, per il periodo dal 18 marzo 1996 al 17 luglio 1996.

Istanza presentata il 12 aprile 1996 con decorrenza 18 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1996:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° novembre 1993 al 16 settembre 1994, della ditta S.p.a. Isotta Fraschini - Fabbrica automobili già Fissore O.M., con sede in S. Ferdinando (Reggio Calabria) e unità di S. Ferdinando (Reggio Calabria).

Parere comitato tecnico dell'8 agosto 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Isotta Fraschini - Fabbrica automobili già Fissore O.M., con sede in S. Ferdinando (Reggio Calabria) e unità di S. Ferdinando (Reggio Calabria), dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Isotta Fraschini - Fabbrica automobili già Fissore O.M., con sede in S. Ferdinando (Reggio Calabria) e unità di S. Ferdinando (Reggio Calabria), per il periodo dal 1° maggio 1994 al 16 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 aprile 1994 con decorrenza 1° maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

96A5462

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha nominato con deliberazione n. 570 del 24 luglio 1996 conservatore del registro delle imprese il dirigente dott. Fernando Del Vecchio, in sostituzione dell'avv. Antonio Mascellani. La decorrenza della nomina è il 3 agosto 1996.

96A5385

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. **385.000**
- semestrale . . . L. **211.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. **72.500**
- semestrale . . . L. **50.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. **216.000**
- semestrale . . . L. **120.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. **72.000**
- semestrale . . . L. **49.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. **215.500**
- semestrale . . . L. **118.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . L. **742.000**
- semestrale . . . L. **410.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.750**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **134.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **87.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **360.000**
Abbonamento semestrale	L. **220.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189